ALLEGATO "E"

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA DELLA SOCIETÀ

Art.1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"SOSTARE S.R.L."

Art.2 - Sede

La Società ha sede nel Comune di Modica.

Art.3 - Durata

La società è costituita a tempo indeterminato.

TITOLO II

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ

Art.4 - Oggetto:

La Società ha per oggetto:

La gestione delle aree pubbliche limitatamente al servizio di sosta per veicoli, cicli e motocicli.

La società, al solo fine di raggiungere l'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziare, mobiliari, ed immobiliari, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al compimento dell'oggetto sociale.

Non è consentita l'assunzione di partecipazioni in altre società.

2

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTO DEI SOCI.

Art.5 - Capitale

Il capitale sociale è di Euro

Art.6 - Quote

Il capitale sociale, di cui all'articolo precedente, è diviso in quote di partecipazione.

Le quote conferiscono ai loro titolari i diritti sociali in misura proporzionale alle partecipazioni di cui ciascuno è titolare.

Possono essere titolari di quote di partecipazione alla società:

- il Comune di Modica, cui è riservata una quota di partecipazione non inferiore al.....del capitale sociale;
- un socio privato, impresa individuale o società, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40% (quaranta per cento).

Il socio privato, impresa individuale o società, rimarrà titolare della partecipazione sociale solo per il tempo necessario all'espletamento del servizio previsto nel bando di gara, come meglio precisato al successivo articolo 13.

Art. 7 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci la quale può anche delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzarlo determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter codice civile, l'aumento del capitale sociale avverrà per consentire l'ingresso del socio privato, che verrà scelto con procedura ad evidenza pubblica, offrendo allo stesso quote di nuova emissione, in misura pari alla partecipazione riservata al socio privato.

Art.8 - Domicilio

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti presso il domicilio comunicato alla società. In mancanza si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale.

Art. 9 - Trasferimento delle partecipazioni

Le quote sociali non sono cedibili se non per consentire l'ingresso nella società di un socio privato, selezionato con procedura di gara ad evidenza pubblica, e che potrà partecipare alla società, in alternativa al conferimento in sede di aumento del capitale sociale, acquistando parte della partecipazione detenuta dal Comune di Modica nella misura e con le modalità previste nel bando di gara della procedura di selezione del socio privato.

Art.10 - Finanziamenti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualsiasi importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 codice civile.

I finanziamenti dei soci, che possono anche non essere proporzionali alle quote possedute, sono infruttiferi di interessi salvo diversa delibera assembleare.

Art.11 - Trasferimento delle quote

Il trasferimento di una quota o di parte della medesima ha effetto, di fronte alla società, con l'annotazione dell'operazione nel Registro delle Imprese.

Art.12 - Vincoli sulle quote

La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Le partecipazioni non possono essere sottoposte a pegno o usufrutto senza il consenso dell'assemblea dei soci.

Nel caso di pegno usufrutto e sequestro della partecipazione per i diritti si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente .

Art. 13 - Recesso del socio – Cessazione del socio privato

Il diritto di recesso è consentito nei casi, nei termini e con le modalità di cui all'articolo 2473 codice civile.

Al termine dello svolgimento del servizio per il periodo previsto nel bando di gara di selezione del socio privato, il socio privato cessa di far parte della società per il semplice decorso di detto termine.

Al socio privato che cessa di par parte della società spetta il rimborso della propria partecipazione sociale, determinata ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

Art. 14 - Esclusione del socio

Nel caso di socio che, a titolo di conferimento, si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dai soci con apposita delibera. Per la valida costituzione dell'assemblea e per la il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, il quale tuttavia potrà intervenire alla riunione assembleare ma senza diritto di voto.

La delibera di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equivalente per legge al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO IV

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.15- Competenza dell'assemblea e decisioni dei soci

Sono di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci le materie previste dall'articolo 2479 codice civile.

Ogni socio, regolarmente risultante dal Registro delle Imprese ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi (ai sensi dell'art. 2466c.c) ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art.16 – Decisione dei soci

L'assemblea può essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato dai soci alla società, o in mancanza di comunicazione al domicilio o alla sede risultante dal Registro delle Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o, in mancanza, presso il domicilio o la sede risultante dal Registro delle Imprese fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di

posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R.). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il revisore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da produrre al Presidente dell'assemblea e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 17 - Diritto di intervento

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni socio avente diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare in assemblea anche da un soggetto non socio. La rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Il diritto di intervento all'assemblea dei soci anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal presidente dell'assemblea stessa.

La delega per partecipare all'assemblea dei soci non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può eventualmente essere sostituito solamente dalla persona espressamente e preventivamente indicata nella delega.

Gli eventuali patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in assemblea a scopo informativo.

Art.18 - Diritto di voto

Ogni socio ha diritto, in Assemblea, un voto che è proporzionale alla quota di partecipazione di cui è titolare.

Art.19 -Deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea regolarmente costituita a sensi del comma precedente delibera con il consenso di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente, ad eccezione delle decisioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2479 codice civile, per le quali sarà necessario il voto favorevole di soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

E' necessario il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per deliberare in ordine alla revoca degli amministratori.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.20 –Sistemi di votazioni – Verbalizzazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve essere redatto e contenere le indicazioni e menzioni previste dalla legge.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere redatto da un notaio. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della

8

riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art.21 - Impugnazioni delle decisioni dei soci

L'impugnazione delle decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta nei modi e termini previsti dalla legge.

Art.22 -Presidenza, conduzione dell'assemblea e modalità di votazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o di un suo impedimento, da altra persona scelta dall'assemblea seduta stante. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio.

In caso di assemblea che delibera sulle materie per cui sia necessario, il verbale è redatto da un notaio che pertanto fungerà da segretario. Il Presidente regola lo svolgimento della riunione e disciplina gli interventi. Le deliberazioni possono essere validamente prese per alzata di mano. La votazione per le nomine alle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.23 - Organo amministrativo

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da due membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) possono essere anche non soci;
b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art, 2382c.c.
c) durano in carica per tre esercizi fatta salva la cessazione per revoca o dimissioni;
d) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione con delibera presa con la maggioranza di cui alla successiva lettera h);
e) sono rieleggibili;
f) non possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 del C.C.;
g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del C.C.
h) possono essere revocati anche senza giusta causa, con delibera dell'assemblea presa con il voto favorevole di soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Gli amministratori vengono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà alternativamente:

- o all'unanimità;
- o sulla base di liste presentate dai soci, ai sensi di quanto infra previsto, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Preliminarmente il Presidente valuta se l'assemblea ha raggiunto l'unanimità nell'indicazione dei due amministratori da nominare, e mette ai voti i nominativi proposti.

Qualora non si raggiunga l'unanimità si procede sulla base di liste come segue.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima si quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista nella quale indicherà un nominativo.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea .

Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le accettazioni della candidatura da parte dei singoli candidati e le dichiarazioni con le quali i medesimi attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la rispettive cariche.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci sarà tratto un amministratore.

b) l'altro amministratore sarà tratto dall'altra lista.

Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

La durata in carica dell'organo amministrativo è fissata in tre esercizi.

Nel caso un cui venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo anche un solo componente il Consiglio di Amministrazione, tutto il Consiglio di amministrazione si intenderà per ciò stesso decaduto, rimanendo in carica solo per l'espletamento degli atti urgenti e indifferibili. In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio, anche da parte di uno solo dei soci, per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

I dipendenti della società possono essere nominati amministratori, ma non possono avere deleghe di poteri.

Art.24 - Consiglio di amministrazione – Metodo collegiale

Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è così regolato:

PRESIDENZA - Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

RIUNIONI - Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci. Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica) almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati. Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

DELIBERAZIONI - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può ,in nessun caso, essere dato per rappresentanza

VERBALIZZAZIONE - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominati ai sensi del successivo punto , devono risultare da verbali che,

trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

DELEGA DI POTERI - Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 C.C. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Art. 25 -Poteri dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia ordinari che straordinari per la gestione della società, essendo ad esso demandata in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, ove nominato, sull'andamento generale della gestione nei tempi definiti nell'ambito della delega.

Art.26 – Poteri di rappresentanza

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'amministratore delegato nei limiti dei poteri a lui conferiti.

Il presidente e l'amministratore delegato non possono delegare altre persone per procura senza il consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art.27 – Diritti dei soci non amministratori

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art.28 – Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società, verso i soci e verso i terzi, secondo quanto previsto dalla legge.

Art.29 – Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica.

Il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno relativi ad amministratori con particolari cariche / deleghe.

TITOLO VI

CONTROLLO SOCIALE

Art.30 – Controllo legale dei conti

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a sensi del precedente art. 16, possono nominare: o il Collegio Sindacale, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 31 o un Revisore, che dovrà essere nominato e che opererà a sensi del successivo art. 32.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c. Anche in questo caso il Collegio Sindacale verrà nominato ed opererà ai sensi del successivo art. 31

Art.31 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso. Al Collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ogni socio può denunziare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione annuale sul bilancio; se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ.

Art. 32 – Revisore

In alternativa al Collegio Sindacale (salvo che nei casi di nomina obbligatoria del Collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.) il controllo legale dei conti della società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod. civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-sexies cod. civ.

TITOLO VII

BILANCIO

Art. 33 –Chiusura esercizio sociale

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione, e l'Assemblea dei soci, nell'Ambito delle rispettive competenze provvederanno agli adempimenti previsti dalla legge in ordine al Bilancio.Il bilancio deve essere approvato dai Soci, con decisione da adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni qualora sussistano le condizioni stabilite dalla legge.

Art.34 - Riparto utili

Dagli utili netti risultanti in bilancio, dopo detratte le tasse, perdite di inventario e gli oneri d'esercizio in genere, sarà prelevata una quota stabilita dalla legge per il fondo di riserve ordinario, finché questa abbia raggiunto l'entità prevista dalle disposizioni vigenti. Il residuo viene utilizzato per l'assegnazione del dividendo deliberato dall'assemblea e per quegli altri scopi che l'assemblea riterrà più opportuni e necessari.

L'assemblea dei soci può decidere la distribuzione di somme prelevate dalle riserve disponibili indicando le poste utilizzate. Non possono essere distribuiti utili se non dopo la copertura delle perdite riportate a nuovo e/o il ripristino dei limiti di capitale per i titoli di debito in circolazione.

Se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo alla distribuzione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Il pagamento degli utili sarà effettuato presso la sede sociale, nel termine che sarà fissato dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso di perdite che comportino la riduzione di oltre un terzo del capitale sociale, i soci dovranno essere convocati in assemblea senza indugio per deliberare in merito.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E VARIE

Art. 35 – Scioglimento

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

In tal caso nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. e, pertanto, i liquidatori potranno compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter cod. civ.